

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

(emanato con DR. n. 1408/14 del 01/10/2014 – BU Supplemento Straordinario n. 93 del 31/10/2014)

PREAMBOLO

SEZIONE I - PRINCIPI ETICI DELL'ATENEO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Attività assistenziali svolte presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale

CAPO II - INTEGRITA' ACCADEMICA E CONDOTTA ETICA NELLA RICERCA E NELL'INSEGNAMENTO

Art. 4 - Libertà, autonomia ed eccellenza nella ricerca e nella didattica

Art. 5 - Attività didattica e rapporti con gli studenti

Art. 6 - Qualità e trasparenza nell'attività scientifica e di ricerca

Art. 7 - Tutela della proprietà intellettuale

CAPO III - MERITO, EQUITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

Art. 8 - Riconoscimento del merito

Art. 9 - Tutela della persona e benessere nell'ambiente di lavoro

Art. 10 - Rifiuto di ogni discriminazione e cultura delle pari opportunità

Art. 11 - Molestie sessuali e morali

Art. 12 - Nepotismo e favoritismo

Art. 13 - Abuso della propria posizione nelle relazioni interne ed esterne

CAPO IV - RESPONSABILITÀ, INDIPENDENZA E CONFLITTO DI INTERESSE

Art. 14 - Responsabilità e conflitto di interessi

Art. 15 - Tutela del nome e dell'immagine dell'Università

Art. 16 - Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali

CAPO V – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DIFFUSIONE LIBERA E APERTA DELLA CONOSCENZA

Art. 17 - Comunicazione interna e istituzionale

Art. 18 - Diffusione della conoscenza

Art. 19 - Autonomia e libertà di critica

CAPO VI – AMBIENTE, RELAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI, RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 20 - Uso delle risorse istituzionali e rispetto dell'ambiente

Art. 21 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

Art. 22 - Relazioni con gli organismi controllati, partecipati e accreditati dall'Ateneo

Art. 23 - Relazioni internazionali

SEZIONE II – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA

- Art. 24 - Responsabilità dei docenti nel processo di formazione
- Art. 25 - Responsabilità degli studenti nell'ambito del percorso di studio
- Art. 26 - Responsabilità nella ricerca
- Art. 27 - Risultati della ricerca e contrasto del fenomeno del plagio

SEZIONE III – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI SERVIZIO

- Art. 28 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 29 - Partecipazione ad associazioni e Organizzazioni
- Art. 30 - Comunicazione degli interessi finanziari
- Art. 31 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione
- Art. 32 - Prevenzione della corruzione
- Art. 33 - Regali, compensi e altre utilità
- Art. 34 - Trasparenza dell'attività istituzionale e tracciabilità
- Art. 35 - Comportamenti nei rapporti privati e abuso del ruolo istituzionale
- Art. 36 - Comportamento in servizio
- Art. 37 - Rapporti con il pubblico
- Art. 38 - Disposizioni particolari per i dirigenti
- Art. 39 - Contratti ed altri atti negoziali
- Art. 40 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

- Art. 41 - Attuazione del Codice
- Art. 42 - Violazione del Codice - Personale dirigente, tecnico amministrativo, lettori a contratto, collaboratori ed esperti linguistici
- Art. 43 - Violazione del Codice - Personale docente, ricercatore a tempo indeterminato e determinato, assistente
- Art. 44 - Violazione dei doveri del Codice - Studenti
- Art. 45 - Attuazione del Codice nei rapporti di collaborazione istituzionale, di ricerca e di didattica
- Art. 46 - Attuazione del Codice nei rapporti di collaborazione esterna e di fornitura di beni, servizi ed opere
- Art. 47 - Entrata in vigore, efficacia, diffusione del Codice

PREAMBOLO

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna consapevole dell'importante funzione sociale e formativa dell'Istituzione universitaria, riconosce i principi fondamentali e i valori etici condivisi dalla comunità scientifica internazionale posti alla base della ricerca scientifica e tecnologica, dell'insegnamento e di ogni altra attività universitaria.
2. L'Università promuove un elevato livello di responsabilità e d'impegno sociale, istituzionale ed individuale. Considera l'etica e la responsabilità dei comportamenti quali valori fondamentali per il perseguimento delle finalità istituzionali, per favorire il merito e l'eccellenza, lo scambio con la comunità scientifica nazionale ed internazionale, la creazione d'un ambiente professionale aperto al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, la tutela dei valori della persona in tutti i suoi aspetti.
3. Con l'emanazione del Codice Etico e di Comportamento, di seguito denominato "Codice", l'Università richiede alla propria comunità di persone, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche competenze, di osservare e di promuovere:
I – i principi fondamentali riconosciuti dalle Convenzioni e dalle Carte dei diritti umani adottati in sede internazionale, europea e nazionale; i principi etici della Magna Charta Universitatum, richiamati nelle

Guidelines for an Institutional Code of Ethics in Higher Education; dell'*European Charter for Researchers* e dal *Code of Conduct for the Recruitment of Researchers*; della Carta dei diritti degli studenti Universitari;
II – le norme costituzionali e le disposizioni dell'ordinamento nazionale relative alla trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità; al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
III – i principi costitutivi e d'indirizzo enunciati nella Parte I dello Statuto di Ateneo, che qui si intendono integralmente richiamati.

SEZIONE I - PRINCIPI ETICI DELL'ATENEO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Codice individua i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità etico-sociali nei confronti dell'Istituzione di appartenenza, definisce le regole di condotta nell'ambito della comunità e nei confronti di tutti coloro che direttamente o indirettamente entrano in relazione con l'Ateneo.
2. Il Codice disciplina i rapporti interni tra gli appartenenti alla comunità universitaria e le relazioni con gli interlocutori esterni, al fine di evitare ogni forma di discriminazione e abuso, di regolare i conflitti d'interesse, di migliorare il clima organizzativo e l'ambiente di lavoro, favorendo l'emergere di comportamenti virtuosi e la prevenzione di condotte eticamente non corrette o illecite.
3. I principi enunciati nel Preambolo indirizzano l'interpretazione delle singole disposizioni del Codice e la risoluzione delle questioni etiche rilevanti in tutte le attività universitarie.
4. L'adozione e l'osservanza delle disposizioni del Codice non pregiudica l'applicazione delle norme giuridiche in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare.
5. L'uso nel presente Codice del genere maschile, per indicare gli appartenenti alla comunità universitaria, i soggetti e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità e risponde solo ad esigenze di semplificazione.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, il Codice è applicabile a tutta la comunità universitaria così individuata:
 - a) personale docente, ricercatore a tempo indeterminato, assistenti, lettori a contratto, collaboratori ed esperti linguistici, personale dirigente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato;
 - b) personale ricercatore a tempo determinato, nei limiti della disciplina contrattuale;
 - c) personale di altre Amministrazioni pubbliche in posizione di comando o distacco presso l'Ateneo;
 - d) studenti dei Corsi di Studio di I, II, III ciclo e dei Corsi professionalizzanti;
 - e) assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio e di ricerca che svolgono la propria attività presso l'Ateneo;
 - f) componenti degli Organi accademici e degli Organismi collegiali dell'Ateneo, secondo quanto definito nei relativi atti di incarico e di nomina;
 - g) titolari di contratti di didattica e di ricerca, collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, anche a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, nei limiti e con le modalità definite da specifiche clausole o disposizioni inserite nei relativi contratti o atti di incarico.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Codice sono considerati quali:
 - a) "docenti": anche i professori in visita e provenienti da altre Università e i docenti dell'Ateneo in visita presso altre Università, i professori e i ricercatori Alma Mater, i professori Emeriti dell'Ateneo;
 - b) "studenti": i partecipanti a Corsi di studio di ogni ordine e grado, dalla data d'iscrizione e fino alla conclusione degli studi ovvero sino a quando si avvalgono dei servizi dell'Ateneo. Le norme del Codice

trovano applicazione anche nei confronti dei partecipanti a programmi internazionali e di scambio tra Università.

3. Le disposizioni della Sezione III - *Obblighi di comportamento connessi all'attività di servizio* - del presente Codice:

a) costituiscono principi generali di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e si applicano per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;

b) per il personale dirigente, tecnico-amministrativo, lettori a contratto, collaboratori ed esperti linguistici costituiscono attuazione del Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai sensi dell'art. 54, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

c) si estendono, per quanto compatibili, agli assegnisti, ai titolari di contratti, incarichi e rapporti di collaborazione istituzionale, di didattica e di ricerca, di cui al comma 1, lettera e), f), g) del presente articolo;

d) fatta salva la disciplina prevista dall'Art. 3 del presente Codice, non trovano applicazione nei confronti degli studenti.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera g) del presente articolo, le norme contenute nella Sezione III del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo, dell'Ateneo. Tali disposizioni si estendono inoltre nei confronti dei collaboratori degli enti esecutori di opere o fornitori di beni o servizi a favore dell'Ateneo, con le modalità approvate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul Portale d'Ateneo.

Art. 3

Attività assistenziali svolte presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano all'attività assistenziale svolta presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale da:

a) professori, ricercatori, assistenti e tecnici-amministrativi in regime di convenzione;

b) assegnisti e dottorandi di ricerca autorizzati dalle Aziende sanitarie allo svolgimento di attività assistenziale;

c) medici in Formazione Specialistica;

d) studenti dei Corsi di Studio delle Professioni Mediche e Sanitarie.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile anche il Codice di Comportamento della Struttura Sanitaria presso cui svolgono l'attività di lavoro, studio, didattica e ricerca, comprese le conseguenze previste in caso di eventuale violazione. Tali conseguenze non potranno comunque superare i limiti stabiliti dalle norme e dagli accordi in essere con il Servizio Sanitario Regionale. Resta ferma la potestà disciplinare in capo all'Università e la prerogativa di apprezzare secondo il proprio ordinamento anche le condotte rilevanti secondo il Codice di Comportamento delle Strutture sanitarie.

3. I soggetti di cui al comma precedente, nel caso in cui ritengano di riscontrare difformità o conflitto fra i Codici di Comportamento dell'Azienda e dell'Ateneo e che da ciò derivino conseguenze negative, possono segnalarlo al Rettore per gli opportuni provvedimenti.

CAPO II - INTEGRITA' ACCADEMICA E CONDOTTA ETICA NELLA RICERCA E NELL'INSEGNAMENTO

Art. 4

Libertà, autonomia ed eccellenza nella ricerca e nella didattica

1. L'Università riconosce l'autonomia della ricerca scientifica e la libertà dell'insegnamento come valori fondamentali per la creazione e la diffusione della conoscenza. S'impegna a promuovere un contesto scientifico ed istituzionale idoneo ad incentivare la formazione permanente, le relazioni di scambio nella comunità scientifica ed accademica nazionale e internazionale, quali presupposti per il raggiungimento dell'eccellenza.

2. L'Università promuove lo svolgimento di un'attività didattica e di ricerca responsabile e di elevata qualità attraverso il perseguimento dei migliori standard riconosciuti a livello internazionale, la valorizzazione delle

capacità ed esperienze individuali, l'arricchimento continuo delle conoscenze. Garantisce lo sviluppo di programmi di formazione volti a rafforzare e difendere i valori etici e l'integrità accademica; incentiva la discussione e il confronto sulle questioni etiche d'interesse per la comunità.

3. Il corretto adempimento dei doveri istituzionali da parte di ogni componente della comunità universitaria prevale sull'esercizio di qualunque altra, pur legittima, attività professionale ed extraistituzionale.

Art. 5

Attività didattica e rapporti con gli studenti

1. L'Università riconosce negli studenti la componente centrale del proprio sistema verso la quale orienta la propria attività, promuovendo percorsi formativi di alto livello culturale e professionale, tenuto conto delle esigenze espresse dalla società nel suo complesso. Sostiene l'accesso agli studi superiori adoperandosi per la rimozione degli eventuali ostacoli anche in collaborazione con le Università e gli Istituti di formazione nazionali ed internazionali.

2. Il rapporto tra docenti e studenti è ispirato ai principi d'integrità, fiducia, collaborazione e correttezza reciproca, rispetto della persona, pari opportunità e assenza di ogni discriminazione.

3. Nei rapporti con gli studenti l'Università promuove:

a) un'efficace attività d'orientamento, finalizzata

- alla scelta consapevole del percorso universitario, favorendo la preparazione alle prove d'ammissione e l'assolvimento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (orientamento in entrata);
- alla definizione più adeguata del percorso formativo personale, anche attraverso esperienze curriculari in ambito internazionale e lavorativo (orientamento in itinere);
- alla creazione di opportunità d'inserimento nel mercato del lavoro, attraverso l'attivazione di servizi per l'orientamento in uscita (job placement e orientamento al lavoro);

b) l'organizzazione secondo criteri di trasparenza e riconoscimento del merito delle attività didattiche, delle prove di ammissione ai corsi e delle verifiche del profitto;

c) il diritto degli studenti a fruire di spazi comuni, di socialità e di confronto;

d) un'elevata qualità dei servizi a supporto della didattica e del diritto allo studio;

e) la rimozione delle barriere architettoniche che impediscono la piena fruizione dei servizi da parte degli studenti diversamente abili;

f) una procedura trasparente e condivisa per la rilevazione delle opinioni degli studenti sui contenuti e sull'organizzazione della didattica.

Art. 6

Qualità e trasparenza nell'attività scientifica e di ricerca

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono responsabili della qualità e della trasparenza della propria attività scientifica e di ricerca, nel rispetto dei più elevati standard etici relativi a metodologie, diffusione e utilizzo dei risultati. L'attività di ricerca non deve perseguire finalità ed obiettivi in contrasto con i principi e i valori promossi dal presente Codice e da altri organismi con competenze in ambito etico previsti dall'organizzazione dell'Ateneo.

2. Nella distribuzione delle risorse destinate al finanziamento della ricerca, l'Università considera i bisogni e le specificità disciplinari, il contributo individuale e di gruppo apportato nell'ambito scientifico.

3. L'Università s'impegna a garantire la massima condivisione e la diffusione dei risultati della ricerca scientifica e promuove l'accesso alla conoscenza attraverso ogni mezzo idoneo, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del presente Codice.

Art. 7

Tutela della proprietà intellettuale

1. L'Università considera l'eccellenza nella ricerca e le applicazioni delle invenzioni come elementi fondamentali per il progresso della collettività e il miglioramento della qualità della vita. I componenti della comunità universitaria condividono l'obiettivo di gestire nell'interesse pubblico i risultati della ricerca, la

proprietà intellettuale e il trasferimento tecnologico. Tale obiettivo viene perseguito nell'attività istituzionale, nelle collaborazioni con enti pubblici e privati e nell'esercizio delle attività extraistituzionali in ambiti scientifico-disciplinari inerenti alle proprie mansioni.

2. Con riferimento ai brevetti e agli altri titoli di proprietà intellettuale, i diritti patrimoniali di sfruttamento sono a favore dell'Università e/o dei singoli inventori, secondo quanto previsto dalla legge, dai regolamenti d'Ateneo e dal rapporto contrattuale tra inventori e Ateneo. L'Università promuove la valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale, in collaborazione con gli inventori e nel rispetto dell'equo riconoscimento dovuto per legge.

CAPO III - MERITO, EQUITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

Art. 8

Riconoscimento del merito

1. L'Università riconosce e promuove il merito individuale, quale criterio essenziale di valorizzazione personale e professionale. Con riferimento al reclutamento ed alle progressioni di carriera, il merito costituisce parametro di valutazione e di selezione, secondo le capacità, conoscenze ed esperienze.

2. Il merito è criterio attraverso il quale gli studenti sono valutati in relazione ai programmi di studio e premiati nelle forme e modalità previste dalla disciplina di Ateneo.

3. L'Università promuove iniziative di carattere formativo che accrescano le competenze professionali e le esperienze del personale, a beneficio dell'intera comunità universitaria. Attiva procedure di valutazione interna ed esterna delle Strutture e del personale in relazione ad obiettivi predefiniti, idonei a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative ed individuali.

Art. 9

Tutela della persona e benessere nell'ambiente di lavoro

1. L'Università favorisce condizioni di benessere psicofisico e un sereno clima organizzativo negli ambienti di lavoro. Predisporre strumenti d'indagine ed ascolto tesi a comprendere i bisogni delle persone, a valutare l'impatto dei cambiamenti organizzativi ed avviare, ove necessario, processi di miglioramento, di ausilio, d'integrazione lavorativa, di accompagnamento e sostegno per le persone in situazioni di disagio e vulnerabilità, al fine di favorire la loro piena inclusione nella comunità universitaria.

2. Ai componenti della comunità universitaria è richiesto d'improntare i rapporti interpersonali secondo i principi di correttezza, lealtà e rispetto reciproco che sono propri del rapporto di colleganza, da intendersi quale vincolo di appartenenza all'Istituzione a prescindere dai ruoli ricoperti, nonché di astenersi da ogni comportamento potenzialmente lesivo dell'onore, della reputazione, della libertà e dignità della persona.

Art. 10

Rifiuto di ogni discriminazione e cultura delle pari opportunità

1. L'Università riconosce eguale dignità a tutte le persone e rifiuta ogni forma di pregiudizio personale o sociale. Non ammette alcuna forma di discriminazione, diretta o indiretta, di individui o di gruppi, basata su genere, età, caratteristiche, stato e condizioni personali, appartenenza e provenienza territoriale, convinzioni od orientamenti personali ed altri fattori discriminatori considerati dalla normativa vigente.

2. L'Università s'impegna a svolgere un'azione di prevenzione delle discriminazioni, valorizzando la tutela della persona, assicurando in ogni attività istituzionale il rispetto della parità di trattamento a parità di condizioni e di ruolo, nonché diffondendo la cultura delle pari opportunità.

Art 11 **Molestie sessuali e morali**

1. L'Università contrasta le molestie di natura sessuale e morale, anche in considerazione del carattere discriminatorio e lesivo della dignità umana. Rifiuta ogni comportamento con connotazioni aggressive, ostili, denigratorie, persecutorie e vessatorie, assicurando la piena protezione delle vittime. Adotta le misure idonee a prevenire tali comportamenti illeciti e promuove la cultura del rispetto della persona anche attraverso iniziative formative ed educative.
2. Costituisce molestia sessuale o morale ogni comportamento indesiderato da parte di chi lo subisce, come definito dalla normativa vigente. Rappresenta circostanza aggravante l'esistenza d'una posizione di asimmetria o subordinazione gerarchica tra la persona che molesta e la vittima, in particolare quando tale condotta sia imposta come condizione per l'accesso all'impiego e la progressione di carriera. Assumono particolare gravità le molestie e le vessazioni morali, gli abusi e le attenzioni indesiderate di natura sessuale nei confronti degli studenti.
3. Fatti salvi i doveri di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Università incoraggia a segnalare ogni comportamento abusivo o vessatorio da parte di chi ne abbia avuto diretta conoscenza.

Art. 12 **Nepotismo e favoritismo**

1. L'Università disapprova e contrasta i fenomeni di nepotismo e di favoritismo, in quanto lesivi della dignità della persona, dell'integrità professionale, dell'imparzialità, del riconoscimento del merito individuale e delle libertà accademiche.
2. Il nepotismo si configura quando un componente della comunità universitaria si avvalga, in modo diretto o indiretto, del proprio ruolo o della propria autorevolezza per concedere benefici o agevolare l'attribuzione indebita di incarichi a vantaggio del coniuge, convivente, parenti¹ o affini sino al quarto grado² e altre persone a cui sia legato da rapporti di natura personale. Il nepotismo include l'influenza indebita sulle procedure concorsuali e di selezione o comunque dirette al conseguimento di altra utilità, anche con ricorso a finanziamenti esterni e riguardanti, in particolare, la fase iniziale della carriera universitaria e l'accesso all'impiego.
3. Nel passaggio tra le diverse fasi della carriera universitaria può costituire nepotismo la coincidenza fra il settore concorsuale d'inquadramento del docente e quello dei soggetti indicati al precedente comma 2 e il contestuale svolgimento delle attività istituzionali da parte dei predetti soggetti nello stesso Dipartimento o struttura universitaria. L'Università richiede ai propri componenti di evitare le situazioni di nepotismo e di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere interessi dei soggetti richiamati nel comma 2.
4. Alle procedure pubbliche di selezione dei ricercatori e alle procedure di chiamata dei professori ai sensi dell'articolo 18, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 non possono partecipare il coniuge, il convivente o colui che abbia un grado di parentela o di affinità sino al quarto grado nei confronti di un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che bandisce la procedura.
5. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo nei confronti di allievi e collaboratori, anche inquadrati in posizioni subalterne, intese come condotte ingiustificate e arbitrarie in contrasto con il divieto di discriminazione, il riconoscimento del merito e lesive del prestigio dell'Università.

¹ **Parenti**: tutti, in linea retta e collaterale, ossia di I grado (figli e genitori), di II grado (fratelli e sorelle nipoti e nonni), di III grado (nipote e zio, bisnipote e bisnonno), di IV grado (cugini). Ex artt. 74, 75 e seguenti del codice civile la parentela è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che discendono da uno stesso stipite e sono quindi legate tra loro da un vincolo di consanguineità.

² **Affini**: L'affinità è il vincolo tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Sono affini di I grado: suoceri, generi e nuore. Sono affini di II grado: i cognati. Sono affini di III grado: zio del marito rispetto alla moglie, zio della moglie rispetto al marito ecc... Sono affini di IV grado: il cugino del marito rispetto alla moglie. Si ricorda che il coniuge non è né parente né affine.

Art. 13

Abuso della propria posizione nelle relazioni interne ed esterne

1. L'Università disapprova e contrasta l'esercizio per fini privati delle funzioni istituzionali. Agli appartenenti alla comunità universitaria non è consentito di utilizzare la propria posizione gerarchica, accademica o organizzativa per ottenere vantaggi nelle relazioni interne ed esterne, pretendendo l'esecuzione di prestazioni o servizi che non si configurano come adempimenti di obblighi giuridici da parte di altri, ovvero per attuare un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti assegnati ad altri.
2. Costituiscono abuso della propria posizione i comportamenti diretti ad ottenere prestazioni o servizi da altri che, sebbene non espressamente vietati dalle disposizioni normative, siano in contrasto con i principi del presente Codice.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ, INDIPENDENZA E CONFLITTO DI INTERESSE

Art. 14

Responsabilità e conflitto di interessi

1. In conformità ai propri principi costitutivi, l'Università è autonoma e pluralista, libera da condizionamenti e indipendente da qualsiasi centro d'interesse esterno. Richiede ai propri componenti di osservare, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, i principi di correttezza ed imparzialità, nell'esclusivo interesse dell'Istituzione ed evitando situazioni di conflitto di interessi.
2. Il conflitto di interessi si verifica quando l'interesse privato, personale o professionale del responsabile di una decisione contrasti con il principio d'imparzialità, ed in particolare quando l'interesse privato sia anteposto a quello dell'Università. Tale situazione può prescindere dall'esistenza d'un vantaggio economico o altra utilità.
3. In applicazione delle disposizioni normative vigenti, l'Ateneo individua le situazioni di conflitto di interesse relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche valutando per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente Codice, l'assetto delle attività assistenziali nell'Azienda Sanitaria di riferimento. Tale previsione si applica inoltre alle attività svolte nell'ambito di società accreditate o partecipate e negli organismi di cui all'articolo 35 dello Statuto. L'Ateneo individua le ipotesi di conflitto di interessi e di incompatibilità che non consentono l'accesso a cariche istituzionali dell'Ateneo o determinano la decadenza dalle medesime.
4. In sede di nomina dei propri rappresentanti in enti, società ed altri organismi, anche non partecipati, l'Università s'impegna ad evitare ogni possibile conflitto e ad agire nell'esclusivo interesse dell'Istituzione.
5. L'Ateneo incoraggia la segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del presente Codice.

Art. 15

Tutela del nome e dell'immagine dell'Università

1. L'Università richiede a tutti i componenti della comunità di rispettare il nome e il prestigio dell'Istituzione e di astenersi da comportamenti suscettibili di ledere l'immagine. Non è consentito l'utilizzo del nome e del logo dell'Università per scopi non istituzionali o secondo modalità non previste dalla disciplina di Ateneo.
2. I componenti della comunità universitaria non rilasciano, attraverso qualsiasi mezzo d'informazione e comunicazione, dichiarazioni pubbliche in nome dell'Ateneo fuori dai casi previsti dalla normativa vigente o senza espressa autorizzazione. Non esprimono opinioni strettamente personali spendendo il nome dell'Università.
3. I componenti della comunità universitaria utilizzano tutti i mezzi di comunicazione in modo corretto e nel rispetto dell'Istituzione e della riservatezza delle persone, evitando di diffondere informazioni, testi o immagini che possano nuocere al nome e al prestigio dell'Università.
4. L'Università richiede a tutti i componenti della comunità di mantenere un comportamento rispettoso delle libertà costituzionali, del prestigio e dell'immagine dell'Istituzione, anche nell'utilizzo dei "social media".

Art. 16

Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali

1. Nel trattamento dei dati personali, l'Università garantisce il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. Richiede ai componenti della comunità di utilizzare le informazioni relative alle attività universitarie nell'ambito del ruolo ricoperto e nel rispetto del segreto d'ufficio, mantenendo riservate le notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di obbligo di trasparenza in conformità alle disposizioni normative vigenti.
2. L'Università s'impegna ad assicurare l'equilibrio tra le libertà fondamentali della persona e le esigenze di rilevazione e monitoraggio delle attività istituzionali.

CAPO V – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DIFFUSIONE LIBERA E APERTA DELLA CONOSCENZA

Art. 17

Comunicazione interna e istituzionale

1. Attraverso la comunicazione istituzionale e gli strumenti ad essa dedicati, l'Università favorisce la diffusione all'interno e verso l'esterno della propria immagine, identità e valori, funzioni ed attività istituzionali, anche nella prospettiva della rendicontazione sociale nei confronti dei suoi interlocutori.
2. L'Università gestisce le relazioni esterne secondo i principi di trasparenza e di correttezza. In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni verso l'esterno devono essere veritiere, complete, univoche e diffuse nel rispetto delle linee di indirizzo dell'Ateneo.

Art. 18

Diffusione della conoscenza

1. L'Università, consapevole della rilevanza sociale della ricerca, promuove ed incentiva ogni forma di diffusione della conoscenza e dei risultati scientifici per contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività.
2. L'Università promuove la diffusione della conoscenza non solo attraverso modalità tradizionali, ma anche con l'accesso agli archivi istituzionali per finalità di consultazione ed eventuale riuso della letteratura scientifica e dei risultati della ricerca, nei limiti della normativa di tutela del patrimonio culturale, della proprietà intellettuale, della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Art. 19

Autonomia e libertà di critica

1. L'Università promuove un contesto favorevole alle occasioni di confronto e riconosce le libertà di pensiero, di opinione ed espressione, anche in forma critica, al fine di garantire la piena esplicazione della persona, fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 15 del presente Codice.

CAPO VI – AMBIENTE, RELAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI, RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 20

Uso delle risorse istituzionali e rispetto dell'ambiente

1. L'Università richiede ai componenti della comunità di avvalersi delle risorse istituzionali, di provenienza pubblica o privata, secondo criteri di responsabilità e trasparenza, assicurando l'uso efficiente ed efficace delle stesse.

2. L'Università non consente l'utilizzo di attrezzature di ricerca o didattiche, spazi, risorse umane, materiali o finanziarie per fini di natura personale o diversi da quelli istituzionali ovvero non espressamente autorizzati.
3. Gli appartenenti alla comunità assicurano la sostenibilità ambientale e la compatibilità delle attività universitarie con le esigenze di salvaguardia dei beni e delle risorse pubbliche.

Art. 21

Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

1. L'Università cura e promuove un ambiente di studio e di lavoro in grado di contribuire al miglioramento della qualità della vita e dell'attività delle persone.
2. Ogni componente della comunità universitaria è tenuto ad adottare un comportamento civile e responsabile, conservando la funzionalità e il decoro dei luoghi di lavoro e di studio.

Art. 22

Relazioni con gli organismi controllati, partecipati e accreditati dall'Ateneo

1. Gli enti ed organismi di cui all'articolo 35 dello Statuto, controllati direttamente e indirettamente dall'Ateneo, sono tenuti ad adottare norme di comportamento coerenti con i principi richiamati nel presente Codice.
2. Negli enti pubblici e privati, partecipati e accreditati, l'Ateneo promuove l'adozione di una disciplina etica e di comportamento coerente con i principi del presente Codice.
3. Gli appartenenti alla comunità universitaria che svolgono la propria attività nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitari e negli enti partecipati dall'Ateneo, sono tenuti ad operare nel rispetto delle norme del presente Codice.

Art. 23

Relazioni internazionali

1. L'Università riconosce l'importanza delle relazioni internazionali e il loro contributo allo sviluppo della ricerca scientifica e della libertà dell'insegnamento. S'impegna a promuovere un contesto istituzionale idoneo ad incentivare le relazioni di mutuo scambio, la dimensione internazionale della ricerca e della formazione.
2. Gli appartenenti alla comunità universitaria partecipano alla comunità scientifica internazionale attraverso progetti di ricerca, di didattica e di "capacity building". Nella realizzazione di tali progetti comunicano correttamente e in modo chiaro il proprio ruolo istituzionale presso l'Ateneo, coordinando la propria attività con le competenti Aree dell'Amministrazione.
3. L'Università incentiva la mobilità internazionale dei propri studenti allo scopo di incrementare la qualità della formazione e garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, in coerenza con il progetto formativo del Corso di Studio. Adotta politiche ed azioni idonee a prevenire la dispersione delle conoscenze e promuove pari opportunità di accesso alla mobilità internazionale.
4. Gli appartenenti alla comunità universitaria promuovono la mobilità internazionale, condividendo nelle strutture in cui operano le relazioni e le conoscenze di partner stranieri e favoriscono la valutazione collegiale delle esperienze all'estero degli studenti. Rispettano le diverse forme di organizzazione degli Atenei partner e favoriscono la conoscenza e l'apprezzamento all'estero dell'Ateneo di Bologna.
5. L'Università promuove i progetti di mobilità internazionale e l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti internazionali, rimuovendo ogni ostacolo rispetto alle relazioni di scambio; favorisce attraverso accordi e attività di rete la circolazione di studenti e ricercatori, evitando flussi unidirezionali. Gli appartenenti alla comunità universitaria concordano con l'Amministrazione l'eventuale ricorso ad agenti o intermediari per la promozione dei percorsi didattici e il reclutamento degli studenti internazionali, al fine di garantire standard di qualità elevata; operano affinché il materiale promozionale ed informativo diffuso all'estero sia completo, corretto e adeguato al contesto di diffusione, con particolare riguardo ai requisiti d'accesso, costi, forme di sostegno finanziario, requisiti linguistici, procedure.

6. L'Università collabora con i *partner* internazionali in base al principio di parità di trattamento, valorizzando le diversità e la complementarità delle competenze scientifiche e didattiche. Nell'erogazione dell'offerta formativa, nella realizzazione di laboratori e progetti scientifici o altre attività istituzionali attuate in Paesi e sistemi di istruzione esteri, l'Ateneo opera secondo i principi stabiliti dalle organizzazioni internazionali. Gli appartenenti alla comunità universitaria rispettano i principi e i codici etici internazionali.

SEZIONE II – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 24

Responsabilità dei docenti nel processo di formazione

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria s'impegnano a svolgere le attività didattiche nel rispetto dell'organizzazione complessiva e della programmazione dell'Ateneo.
2. Il docente è tenuto alla responsabile e corretta osservanza del proprio ruolo formativo, volto a favorire il percorso di crescita culturale degli studenti, ai quali è garantito lo svolgimento di un'attività didattica e formativa che si ispiri anche ai principi della *Carta dei diritti degli studenti universitari* approvata dal Consiglio Nazionale degli Studenti.
3. La valutazione della preparazione degli studenti è attuata secondo procedure prestabilite e preventivamente comunicate, da svolgersi in tempi compatibili con le esigenze di preparazione ed organizzazione degli studi. Le interazioni didattico-formative individuali con gli studenti, nei tempi e nei luoghi predefiniti, costituiscono parte essenziale dei doveri accademici del docente.
4. Il docente garantisce un servizio di ascolto degli studenti, raccoglie le loro sollecitazioni e rispetta le peculiarità individuali, incoraggia la difesa dei valori etici e d'integrità morale, il senso di responsabilità e di autodisciplina.

Art. 25

Responsabilità degli studenti nell'ambito del percorso di studio

1. Costituisce diritto e dovere degli studenti la partecipazione attiva alle attività didattiche e formative, adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti dei docenti e di coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle Strutture dell'Università, nonché condividendo una cultura improntata all'onestà dei comportamenti, alla responsabilità e al rispetto dell'Istituzione.
2. Nelle prove di verifica e nelle prove finali dei Corsi di studio gli studenti devono astenersi da comportamenti che arrechino disturbo, ostacolo ovvero risultino lesivi e/o disonesti nei confronti di altri studenti e dell'Istituzione. Sono contrari ai principi del presente Codice il plagio o la copiatura di testi altrui o altri comportamenti che possano impedire una corretta valutazione della prova.

Art. 26

Responsabilità nella ricerca

1. Nell'attività di ricerca gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti ad osservare una condotta corretta e responsabile, anche tramite l'adozione di prassi o protocolli di autodisciplina volti ad illustrare alla comunità scientifica la metodologia, i risultati e l'impatto etico.
2. Il personale docente e ricercatore è tenuto all'aggiornamento delle proprie conoscenze, garantendo il legame tra ricerca ed insegnamento. Partecipa alle attività di monitoraggio e di valutazione individuale dell'attività di ricerca con spirito di collaborazione, certificando in modo corretto e veritiero i propri prodotti scientifici.
3. Nell'ambito dei gruppi di ricerca è compito del coordinatore o del supervisore:
 - a) promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità e professionalità;
 - b) valorizzare i meriti individuali e definire le responsabilità di ciascun partecipante;
 - c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo delle idee e abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico multidisciplinare;

d) assicurare una corretta gestione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca.

Art. 27

Risultati della ricerca e contrasto del fenomeno del plagio

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale, anche in base all'articolo 7 del presente Codice. L'autore di un'opera dell'ingegno o di un brevetto di cui sia titolare l'Università e/o suscettibile di applicazione e valorizzazione a favore della società, ha l'obbligo di non servirsene per fini privati, di osservare la riservatezza dei risultati sino alla divulgazione ufficiale e di adoperarsi in collaborazione con l'Università per una gestione dei risultati nell'interesse pubblico.
2. Nelle produzioni scientifiche collettive dev'essere riconosciuto e valorizzato il contributo di tutti i componenti del gruppo di ricerca. Dal novero dei coautori non vanno escluse le persone che hanno collaborato e, viceversa, incluse quelle che non hanno apportato contributi.
3. L'Università non ammette alcuna forma di plagio e disonestà intellettuale, sia essa intenzionale o derivante da condotta negligente o dall'abuso della posizione gerarchica o d'influenza accademica. Integrano fattispecie di plagio la parziale o totale attribuzione a sé stessi o l'appropriazione della titolarità di progetti, idee, risultati di ricerche o invenzioni appartenenti ad altri, nonché l'attribuzione della paternità di un'opera dell'ingegno ad un autore diverso da quello reale. Il plagio include l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti e prescinde dall'uso della lingua con la quale i prodotti scientifici sono presentati o divulgati.
4. L'Università richiede ad ogni componente della comunità di contrastare e segnalare i casi di plagio di cui sia venuto a conoscenza.

SEZIONE III – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI SERVIZIO

Art. 28

Disposizioni di carattere generale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del Codice, le norme della presente Sezione attuano le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, d'ora in poi denominato Codice di comportamento nazionale.

Art. 29

Partecipazione ad associazioni e Organizzazioni

1. Salvo il riconoscimento del diritto di associazione e di libera manifestazione del pensiero, il dipendente informa il Responsabile della Struttura sulla propria adesione ad associazioni e organizzazioni quando gli ambiti di interesse possano interferire con il corretto svolgimento della sua attività d'ufficio. In ogni caso, è garantita la tutela delle opinioni religiose, politiche e sindacali.

Art. 30

Comunicazione degli interessi finanziari

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in materia, all'atto dell'assegnazione alla Struttura, il dipendente informa il Responsabile sui rapporti di collaborazione a titolo oneroso con soggetti privati che siano in corso o relativi ai tre anni precedenti e che interferiscano con l'attività e le decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle procedure a lui affidate. Tale informazione precisa se il rapporto di collaborazione coinvolge la propria persona, i parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente.

Art. 31
Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni e dallo svolgimento di attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto con interessi personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il secondo grado o che possano coinvolgere interessi di persone con le quali abbia frequentazione abituale, causa pendente, grave inimicizia, rapporti finanziari o societari significativi.

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il dipendente comunica al Responsabile della Struttura di appartenenza l'esistenza di una situazione di conflitto d'interessi. Tale conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.

3. Ferma restando la disciplina d'Ateneo in materia di incompatibilità ed incarichi extraistituzionali, il dipendente che ricopra cariche gestionali o di rappresentanza in enti pubblici e privati, anche non partecipati, si astiene dal prendere o partecipare a decisioni nell'ambito di tali organismi in conflitto d'interessi o in contrasto con l'Ateneo, comunicando all'Amministrazione tale situazione di conflitto.

4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono rese in forma scritta e, ove possibile, in via preventiva rispetto al compimento delle attività. L'ufficio o l'organo competente, assunte le informazioni necessarie, decide sull'astensione e adotta gli atti conseguenti, dandone comunicazione scritta al dipendente. Qualora il conflitto di interessi riguardi un dirigente, la decisione è assunta dal Direttore Generale; nel caso in cui riguardi il Direttore Generale, un Direttore di Dipartimento, un Presidente o Vicepresidente di Scuola la decisione è assunta dal Rettore.

Art. 32
Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione secondo le prescrizioni del Piano per la prevenzione della corruzione e collabora con il Responsabile della Prevenzione dell'Ateneo.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il dipendente segnala gli eventuali illeciti secondo il precedente comma, dei quali sia venuto a conoscenza. In tal caso, si osservano le norme a tutela del dipendente di cui all'articolo 54-bis, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

3. Il Piano per la prevenzione della corruzione prevede le modalità per le segnalazioni degli illeciti di cui al comma precedente, assicurando la tutela della riservatezza delle persone.

Art. 33
Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente in nessun caso chiede, sollecita, accetta per sé o per altri, regali o altre utilità per compiere un atto del proprio ufficio. Sono esclusi i regali di modico valore o d'uso, quelli effettuati nell'ambito di relazioni di cortesia o istituzionali ovvero secondo le consuetudini internazionali.

2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore s'intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a quanto previsto dall'art. 4 del Codice di comportamento nazionale³. In ogni caso il dipendente non accetta, per sé o per altri, denaro o altri strumenti di pagamento sostitutivo del denaro.

3. I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, sono restituiti al soggetto che li ha elargiti a cura dello stesso dipendente cui sono pervenuti. Qualora non fosse possibile la restituzione, sono messi a disposizione dell'Ateneo per essere devoluti a fini istituzionali.

4. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da parte di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un rilevante interesse economico nelle decisioni o nelle attività inerenti ai propri compiti istituzionali. Ai fini del presente comma per incarichi di collaborazione si intendono gli incarichi extraistituzionali come individuati in base ai regolamenti d'Ateneo.

³ Art. 4 – comma 5 – Codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013): “ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto”...

Art. 34
Trasparenza dell'attività istituzionale e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alla Pubblica Amministrazione secondo le disposizioni vigenti, prestando la propria collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti ad obbligo di pubblicità sul sito istituzionale.
2. Al fine di garantire la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, il dipendente utilizza, ove previsto, gli strumenti informatici di Ateneo, seguendo le modalità di archiviazione definite dalle procedure interne.
3. I Responsabili delle Strutture e degli uffici garantiscono la regolare comunicazione dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1, in coordinamento con il Responsabile della Trasparenza.

Art. 35
Comportamenti nei rapporti privati e abuso del ruolo istituzionale

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non utilizza la posizione che ricopre nell'Ateneo per ottenere utilità indebite e non assume comportamenti che possano nuocere agli interessi e all'immagine dell'Istituzione.
2. Salvo espressa autorizzazione, il dipendente non utilizza il logo dell'Università in relazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.

Art. 36
Comportamento in servizio

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda, ostacola né trasferisce su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Assume un atteggiamento di rispetto e di leale collaborazione con i colleghi.
2. Il dipendente ha cura delle attrezzature di lavoro a lui affidate e le utilizza secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione con propria regolamentazione interna. Utilizza i mezzi di trasporto posti a sua disposizione dall'Ateneo solo per lo svolgimento dei compiti d'ufficio.
3. Secondo la normativa vigente e nei limiti delle disposizioni di Ateneo, il dipendente collabora con le altre Pubbliche Amministrazioni ai fini dello scambio e della trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica.

Art. 37
Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente favorisce l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione con l'utenza e con il pubblico. Risponde alle richieste, utilizzando i mezzi di comunicazione a sua disposizione, in modo completo e, per quanto possibile, tempestivo.
2. Il dipendente assicura il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Amministrazione nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi. Nella trattazione delle pratiche rispetta l'ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione in osservanza dei principi di imparzialità ed efficienza.

Art. 38
Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
2. Il dirigente svolge con diligenza le sue funzioni, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento finalizzato al miglioramento dell'organizzazione e al conseguimento degli standard di efficienza ed efficacia dei servizi stabiliti dall'Amministrazione.

3. Il dirigente, prima di assumere le funzioni, comunica all'Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli interessi finanziari che possano determinare un conflitto di interessi. Dichiara, inoltre, se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio da dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti ad esso. Fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e reddituale, comunicando gli eventuali aggiornamenti e le variazioni.
4. Il dirigente assume comportamenti leali ed imparziali nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente favorisce, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, l'instaurarsi di rapporti rispettosi tra i collaboratori, la circolazione delle informazioni, la formazione e l'aggiornamento del personale, l'inclusione lavorativa e l'equilibrio di genere.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità e della professionalità del personale. Affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura con imparzialità e rispettando i tempi prescritti.
7. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie per il contrasto degli illeciti; attiva il procedimento disciplinare o segnala l'illecito all'Autorità disciplinare competente, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione, salvi gli obblighi di denuncia come per legge. Nel caso in cui riceva segnalazione d'un illecito, adotta ogni cautela a tutela del segnalante ai sensi dell'articolo 54-bis, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Art. 39

Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi né corrisponde o promette utilità a titolo di intermediazione. Il presente comma non si applica nei casi in cui l'Amministrazione intenda ricorrere all'intermediazione professionale.
2. Nella predisposizione degli atti di gara non vengono previste posizioni di vantaggio nell'indicazione dei requisiti tecnico-economici e nell'identificazione delle specifiche tecniche. Nei confronti degli operatori economici che concorrono alle gare di appalto, il dipendente limita i contatti personali a quelli strettamente indispensabili alla trattazione delle pratiche di ufficio. Eventuali richieste di chiarimento devono essere formalizzate per iscritto ed i contenuti delle relative risposte, se di interesse generale, resi noti mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo.
3. Il dipendente non conclude, per conto dell'Amministrazione Generale e delle Strutture di Ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi per adesione ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile. Nel caso in cui il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, si astiene dal partecipare alle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, dandone comunicazione al dirigente o al Responsabile della Struttura.
4. Il dipendente che conclude accordi o contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli per adesione ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia stipulato nel biennio precedente contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione per conto dell'Amministrazione, ne informa il dirigente o il Responsabile della Struttura.
5. Qualora, nelle situazioni di cui ai commi 3 e 4, si trovi il dirigente o il Responsabile della Struttura, questi informa il Direttore Generale; nel caso in cui in detta situazione si trovi il Direttore Generale, questi ne informa il Rettore.

Art. 40
Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Sull'applicazione della presente Sezione del Codice, che attua il Codice di Comportamento Nazionale di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, vigilano nell'ambito delle rispettive competenze il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti delle Aree, i Responsabili delle Strutture e l'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari.
2. Con riguardo alle attività di monitoraggio, di informazione e formazione sull'attuazione del Codice si rinvia a quanto previsto dall'art. 15 del Codice nazionale di comportamento.⁴

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 41
Attuazione del Codice

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione ed osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.

⁴Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'*articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'*articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001* che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190*. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'*articolo 55-bis* e seguenti del *decreto legislativo n. 165 del 2001*, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'*articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001*. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'*articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'*articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012*.
4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012*.
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Ogni persona che ritenga di aver subito una lesione o un danno ovvero abbia conoscenza dell'inosservanza del Codice può indirizzare una segnalazione scritta al Responsabile della propria struttura ovvero, in relazione alla particolarità del caso concreto, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, al Consigliere di fiducia, al Garante degli studenti, al Rettore.
3. Le segnalazioni sono esaminate in modo imparziale, nel rispetto della dignità delle persone coinvolte, della riservatezza delle informazioni, del principio del contraddittorio.
4. Per le segnalazioni relative agli illeciti contemplati dal Piano per la Prevenzione della corruzione si rinvia a quanto previsto dall'articolo 32 del presente Codice.

Art 42

Violazione del Codice - Personale dirigente, tecnico amministrativo, lettori a contratto, collaboratori ed esperti linguistici

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, in attuazione del Codice nazionale di comportamento, integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio. La violazione delle disposizioni del presente Codice nonché di quelli previsti dal Piano di prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare nel rispetto dei principi di legalità, gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Resta ferma l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare applicabile, la violazione è valutata in proporzione alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche non patrimoniale, arrecato all'Ateneo. Le sanzioni applicabili sono previste dalla legge e dai contratti collettivi.
3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge e di contratto collettivo.

Art 43

Violazione del Codice - Personale docente, ricercatore a tempo indeterminato e determinato, assistente

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice da parte del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e da parte del personale ricercatore a tempo determinato, sono valutate dal Rettore.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in relazione alle violazioni delle norme del Codice che integrano una responsabilità disciplinare, il Rettore avvia il procedimento disciplinare presso il Collegio di disciplina. Negli altri casi, decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore, adottando le misure previste da apposito Regolamento d'Ateneo e, in ogni caso, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Le misure di cui al comma precedente potranno essere individuate nell'ambito delle seguenti tipologie stabilite dall'articolo 36 dello Statuto di Ateneo:
 - a) decadenza e/o esclusione dagli Organi di governo dell'Ateneo;
 - b) decadenza e/o esclusione dagli Organi delle Strutture dell'Ateneo;
 - c) esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;
 - d) nota di biasimo.

Le sanzioni richiamate alla lettera a), b), c) non potranno avere una durata superiore a 2 anni. Resta ferma ogni eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente.

Art 44

Violazione dei doveri del Codice – Studenti⁵

1. La violazione delle norme del presente Codice applicabili agli studenti può dare luogo a sanzioni disciplinari ai sensi del Regolamento studenti dell'Ateneo.

⁵ Studenti dei Corsi di Studio di I, II, III ciclo e dei Corsi professionalizzanti

2. Quando siano accertate attività tese a modificare indebitamente l'esito delle prove od impedirne una corretta valutazione, il docente o altro preposto al controllo dispone l'annullamento delle prove medesime e la segnalazione al dirigente dell'Area o del Campus competente ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare ai sensi del Regolamento studenti.

Art. 45

Attuazione del Codice nei rapporti di collaborazione istituzionale, di ricerca e di didattica

1. L'Università promuove e diffonde la conoscenza del Codice in tutti i rapporti di collaborazione istituzionale, di ricerca e di didattica.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, per le persone di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e)⁶, nonché lett. g)⁷ del medesimo Codice trovano applicazione le misure previste dal competente Regolamento di Ateneo. In base al principio di proporzionalità possono inoltre essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43, nonché la misura dell'esclusione dalle procedure di rinnovo dei contratti di didattica, di ricerca, di collaborazione e consulenza, anche a titolo gratuito.
3. Per le persone individuate dall'articolo 2, comma 2, lett. a)⁸ nonché comma 1 lett. f)⁹, del presente Codice, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43. In base al principio di proporzionalità, può essere inoltre disposta la decadenza dalla qualifica di professore e ricercatore Alma Mater.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, ai fini dell'individuazione della tipologia delle misure applicabili, si rinvia all'articolo 36 dello Statuto di Ateneo, come richiamato dall'articolo 43, comma 3, del presente Codice.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi, alle nomine e ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del Codice.

Art. 46

Attuazione del Codice nei rapporti di collaborazione esterna e di fornitura di beni, servizi ed opere

1. Ai contratti o incarichi di collaborazione o consulenza, a qualsiasi titolo con l'Ateneo, di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Codice, è allegato l'estratto relativo alla Sezione III del Codice.
La violazione degli obblighi derivanti dalla presente Sezione del Codice potrà comportare la risoluzione del contratto, tenuto conto della gravità della violazione.
2. Nei contratti sottoscritti con enti esecutori di opere o fornitori di beni o servizi a favore dell'Ateneo, di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Codice, è inserito il link al Portale d'Ateneo nel quale saranno pubblicati gli "Obblighi di comportamento" attuativi del Codice, approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo.
La violazione di tali obblighi potrà comportare il pagamento di penali o la risoluzione del contratto, tenuto conto della gravità della violazione.
3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai contratti, agli incarichi e alle procedure di affidamento sottoscritti ed avviate dopo l'entrata in vigore del presente Codice.

⁶ Art. 2 comma 1 lett. e): assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio e di ricerca che svolgono la propria attività presso l'Ateneo

⁷ Art. 2 comma 1 lett. g): titolari di contratti di didattica e di ricerca, collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, anche a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, nei limiti e con le modalità definite da specifiche clausole o disposizioni inserite nei relativi contratti o atti di incarico

⁸ Art. 2 comma 2 lett. a): professori in visita e provenienti da altre Università e i docenti dell'Ateneo in visita presso altre Università, i professori e ricercatori Alma Mater, i professori Emeriti dell'Ateneo

⁹ Art. 2, comma 1, lett. f): componenti degli Organi accademici e degli organismi collegiali dell'Ateneo, secondo quanto definito nei relativi atti di incarico e di nomina.

Art. 47
Entrata in vigore, efficacia, diffusione del Codice

1. Il presente Codice è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. Dalla stessa data è abrogato il Codice Etico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 04/07/2006.
2. L'Ateneo promuove la divulgazione del presente Codice mediante pubblicazione sul Portale e sulla rete intranet di Ateneo nonché ogni altro mezzo di comunicazione idoneo allo scopo.
